



Concessione del Marchio del Parco della Murgia Materana

REGOLAMENTO

Art.1 - Denominazione ed emblema del Parco

L'Ente Parco Archeologico, Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano è titolare della denominazione "Parco della Murgia Materana" e del relativo emblema e pertanto ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari del Parco, con le previsioni di legge nonché con le finalità di cui all'art.14, comma 3, della legge 394/91 e con le disposizioni del Piano per il Parco, del Regolamento e del Piano pluriennale economico e sociale.

Il marchio e la denominazione "Parco della Murgia Materana" sono marchi registrati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art.2 - Finalità del Marchio del Parco

L'Ente Parco, al fine di perseguire le proprie finalità, in particolare la promozione delle attività di cui all'art.14 della legge 394/91, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso della denominazione e dell'emblema del Parco a soggetti che svolgono la loro attività nei settori: a) agroalimentare, b) artigianale, c) servizi turistici, d) editoriale.

Tale iniziativa scaturisce dalla consapevolezza che il Marchio del Parco:

- abbinato ai prodotti e servizi offerti all'interno del territorio del Parco della Murgia Materana ne garantisce la qualità, a salvaguardia della natura del suo territorio;
- soddisfa il maggior interesse del pubblico verso un'informazione sui prodotti a minor impatto ambientale;
- garantisce un sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, tenendo conto degli interessi di tutti i principali attori coinvolti, prevedendone l'adeguata partecipazione alla definizione dei gruppi di prodotti e dei criteri ecologici specifici per ciascuno di essi;
- deve essere complementare ad altri sistemi di etichettatura presenti o futuri dei soggetti proponenti;
- è un incentivo all'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio;
- è sentinella delle tradizioni del nostro territorio;
- abbinato al marchio privato, può diventare il biglietto da visita delle imprese che lavorano nel Parco e nello stesso tempo contrassegnare la bontà, la tipicità e la genuinità dei prodotti del Parco;
- è incentivo al consumo ed alla commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali;
- è garanzia per i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio del Parco;
- ha lo scopo di svolgere attività promozionale;
- è motivo per inculcare nelle nuove generazioni il concetto di Parco e di salvaguardia ambientale;
- crea un introito per l'Ente Parco da reinvestire nelle attività di promozione e di valorizzazione delle produzioni tipiche del nostro territorio.

Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

Via Sette Dolori n. 10 (Rioni Sassi) - 75100 Matera - Casella Postale 152

Tel. 0835.336166 – Fax 0835.337771 - e-mail: info@parcomurgia.it



Art.3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1. "Prodotti del Parco": tutti i prodotti o servizi appartenenti ai settori di seguito elencati, sui quali, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, è possibile apporre il Marchio del Parco:
 - a) Agroalimentare;
 - b) Artigianale;
 - c) Servizi turistici;
 - d) Servizi editoriali.
2. "Marchio del Parco": l'emblema del Parco della Murgia Materana (vedi allegato 1.)
3. "Richiedente": la ditta, la società, l'associazione, il consorzio, l'ente, la fondazione o la persona fisica che richiede, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, l'uso del Marchio del Parco.
4. "Beneficiario": la ditta, la società, l'associazione, il consorzio, l'ente, la fondazione o la persona fisica che viene, secondo le modalità contenute nel presente regolamento, espressamente autorizzata all'uso del Marchio del Parco.
5. "Verifica ispettiva": conferma sul campo, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti specificati nel presente regolamento vengono soddisfatti dal richiedente.
6. "Non Conformità": non soddisfacimento di un requisito specificato nel presente regolamento.
7. "Azione correttiva": azione stabilita per risolvere una non conformità, nei tempi definiti.

Art.4 - Principi generali

Il Marchio del Parco può essere assegnato ai prodotti e ai servizi che rispondono alle finalità di cui all'art.2 e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

Il Marchio del Parco non può, in nessun caso, costituire marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia d'indicazione geografica.

L'uso del Marchio del Parco è concesso al beneficiario per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di concessione dello stesso.

Al termine del periodo di concessione del Marchio il beneficiario è tenuto a ripresentare la propria domanda di concessione, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Nelle more dell'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione all'uso del marchio, il beneficiario potrà continuare ad utilizzarlo, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art.15.

Il Marchio del Parco non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso, secondo le modalità previste dall'art.7 e successivi.

Le organizzazioni che in passato abbiano fatto uso del Marchio del Parco sono tenute, entro 30 giorni dalla emanazione del presente regolamento, ad inoltrare domanda di concessione dell'uso del marchio, secondo le modalità di cui all'art.8.

Esse verranno sottoposte alla procedura di valutazione prevista da questo Regolamento; in caso di concessione dell'uso del Marchio del Parco, questo potrà essere comunque utilizzato secondo le modalità previste agli artt.14 e 15.

Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

Via Sette Dolori n. 10 (Rioni Sassi) - 75100 Matera - Casella Postale 152

Tel. 0835.336166 – Fax 0835.337771 - e-mail: info@parcomurgia.it



In caso di mancata concessione dell'uso del Marchio, questo deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art.22.

Art.5 - Beneficiari dell'uso del Marchio del Parco

Possono beneficiare dell'uso del Marchio del Parco tutte quelle imprese individuali o in forma societaria o cooperativa, consorzi, enti, fondazioni od associazioni che realizzano i prodotti (tipici e tradizionali) ed espletano i servizi indicati dall'art. 6, nell'ambito del territorio dei Comuni che costituiscono la Comunità del Parco e che operano con un proprio marchio aziendale o lo creano ex novo, secondo le previsioni del successivo art. 12.

Art.6 – Settori per la concessione del Marchio del Parco

Il Marchio del Parco può essere richiesto per le attività produttive svolte nei seguenti settori:

- a) Agroalimentare;
- b) Artigianale.

Il Marchio del Parco può essere altresì richiesto per le attività di servizio a scopo turistico, esercitate nei seguenti settori:

- a) Editoriale;
- b) Assistenza, accoglienza ed animazione turistica;
- c) Attività alberghiera, turismo rurale;
- d) Agriturismo;
- e) Attività di ristorazione;
- f) Patrocinio.

Art.7 – Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio del Parco

La concessione all'utilizzo del Marchio del Parco avviene da parte del Ente Parco Archeologico, Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, con l'ausilio eventuale di tecnici e/o collaborazioni con altri Enti, a seguito di verifica documentale, verifica ispettiva in azienda e, laddove possibile, analisi dei prodotti interessati.

Il Parco individua una struttura, definita Organismo di Controllo, per l'espletamento delle verifiche ispettive e delle analisi di prodotto, da effettuarsi secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

L'attribuzione e le modalità di conferma dell'uso del marchio del Parco dovrà ispirarsi alle condizioni previste dalle Politiche ambientali e dal Sistema di gestione Ambientale adottato dal Parco per la Certificazione di qualità ambientale ISO 14001

L'accesso all'uso del Marchio del Parco avviene secondo il seguente iter procedurale:

1. Domanda di concessione dell'uso del Marchio del Parco da parte del richiedente, da inoltrare secondo le modalità di cui all'art.8.
2. Istruttoria da parte del Settore Tecnico dell'Ente Parco, della domanda presentata, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9.
3. Relazione del Settore Tecnico dell'Ente Parco alla direzione dell'Ente, nella quale viene espressa la valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente e vengono indicate le eventuali azioni correttive richieste.



4. Inoltro, da parte del Settore Tecnico dell'Ente Parco, della necessaria documentazione all'Organismo di Controllo per la predisposizione della verifica ispettiva in azienda.
5. Effettuazione da parte dell' Organismo di Controllo della verifica ispettiva in azienda, secondo le modalità di cui all'art.10.
6. Definizione da parte dell' Organismo di Controllo di un rapporto di verifica ispettiva, nel quale viene espressa la valutazione di idoneità tecnica del richiedente e vengono indicate le eventuali azioni correttive richieste.
7. Prelievo di opportuni campioni di prodotto da parte dell' Organismo di Controllo ed effettuazione delle determinazioni analitiche necessarie alla verifica del soddisfacimento dei requisiti del regolamento, secondo le modalità di cui all'art.11.
(Le attività descritte al presente punto non si ritengono necessarie per le aziende in possesso di certificazioni di sistema (ISO 9000) e/o di prodotto (biologico, DOP, etc.).
Le certificazioni devono essere rilasciate da organismi accreditati SINCERT tanto per la certificazione di prodotto (conformità dell'organismo alla norma EN 45011) tanto per la certificazione di processo (conformità dell'organismo alla norma EN 45012).
8. Relazione finale dell' Organismo di Controllo alla direzione dell'Ente Parco contenente una valutazione tecnica complessiva del richiedente e dei prodotti per i quali è stato richiesto l'uso del Marchio del Parco.
9. Ratifica dell'elenco dei beneficiari dell'uso del Marchio del Parco da parte dell'Ente Parco.
10. Stipula di apposita convenzione tra il beneficiario del Marchio e l'Ente Parco della Murgia Materana, per la disciplina dell'uso del Marchio stesso.

Art.8 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di assegnazione del Marchio del Parco devono essere compilate seguendo lo schema riportato nel modello di cui all'Allegato 2.

Le domande devono essere corredate dalle seguenti documentazioni:

1. Iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli e/o al registro delle imprese della Camera di Commercio competente, (albo artigiani, REA);
2. Certificazione Antimafia;
3. Bilancio, o dichiarazione IVA, dell'ultimo anno, approvato e depositato;
4. Dichiarazione attestante che il richiedente non ha contestazioni in corso, e non ne ha avute per il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, relative a reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
5. Indentificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente;
6. Indicazione particolareggiata dei prodotti tipici e tradizionali per i quali viene richiesto l'uso del Marchio, con descrizione dettagliata del processo produttivo e delle materie prime utilizzate, nonché della loro provenienza.
7. Bozza delle etichette da apporre sui prodotti per i quali viene richiesto l'uso del Marchio;
8. Dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel presente regolamento e di collaborazione alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio del Parco;



9. Ricevuta del versamento intestato a Parco della Murgia Materana – Causale: "Diritto annuale per rilascio concessione Marchio per l'anno ____ (indicare l'anno di riferimento)", per un importo pari al corrispettivo dovuto all'Ente Parco.

10. Impegno a sostenere le eventuali spese di analisi di laboratorio e/o per le verifiche tecniche ispettive.

La documentazione sopra elencata può essere sostituita da apposita autocertificazione resa ai sensi delle vigenti leggi.

Le domande, in busta chiusa recante la dicitura "Domanda di assegnazione del Marchio del Parco", devono essere spedite a mezzo Raccomandata A/R, o consegnate a mano, al seguente indirizzo del Parco.

Art.9 – Attività del Settore Tecnico dell'Ente Parco

Al fine di svolgere tutte le attività connesse con l'istruttoria delle domande di assegnazione del marchio, il Settore Tecnico dell'Ente Parco ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione.

In caso di documentazione esaustiva il Settore Tecnico procede all'istruttoria della domanda, inviando alla direzione dell'Ente Parco una valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente ed all' Organismo di Controllo la richiesta di effettuazione delle eventuali verifiche ispettive e, se nel caso, di prelievo ed analisi dei prodotti, specificando i prodotti e/o servizi per i quali è stato richiesto il rilascio del Marchio del Parco.

In caso di mancanza di uno dei requisiti espressamente richiesti dal presente regolamento il Settore Tecnico provvede a formalizzare al richiedente l'impossibilità del rilascio del Marchio, specificandone le motivazioni.

L'ordine di istruttoria utilizzato dal Settore Tecnico è quello cronologico relativo ai tempi di arrivo delle domande.

A tal fine viene istituito un "Registro delle richieste di assegnazione del Marchio del Parco", nel quale vengono registrate in ordine cronologico di arrivo, tutte le domande pervenute, con i dati necessari. Ad ogni domanda viene attribuito un numero progressivo univoco.

Art.10 – Verifiche ispettive

L' Organismo di Controllo, al ricevimento della formale richiesta da parte del Settore Tecnico dell'Ente Parco, predisponde l'eventuale programma della verifica ispettiva, concordando con il richiedente la data ed i tempi di effettuazione della stessa.

Scopo della verifica ispettiva è quello di verificare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione del servizio, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente Regolamento.

Precedentemente all'effettuazione della verifica ispettiva, il programma, la data, i tempi ed il luogo di effettuazione, le persone da contattare e la check-list da utilizzare vengono notificate per iscritto dall' Organismo di Controllo al richiedente.

Gli argomenti oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva e sui quali viene predisposta la check-list sono almeno i seguenti:

- a. i prodotti devono essere tipici e tradizionali;
- b. Origine delle materie prime;
- c. Ubicazione sito produttivo o sito di erogazione del servizio;

Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

Via Sette Dolori n. 10 (Rioni Sassi) - 75100 Matera - Casella Postale 152

Tel. 0835.336166 – Fax 0835.337771 - e-mail: info@parcomurgia.it



- d. Svolgimento del processo produttivo;
- e. Modalità di erogazione del servizio;
- f. Modalità di gestione delle attività che possono interagire con l'ambiente (smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.);
- g. Condizioni igieniche generali;
- h. Eventuale esistenza di un sistema di gestione per la qualità;
- i. Eventuale esistenza di un sistema di gestione ambientale;
- j. Rispetto dei requisiti di legge;
- k. Rispetto di ogni altro requisito espressamente previsto.

Al termine della verifica ispettiva l' Organismo di Controllo notifica al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti del presente regolamento e richiede l'effettuazione di azioni correttive atte ad eliminare tali non conformità; inoltre l' Organismo di Controllo predispone apposito verbale di verifica ispettiva, nel quale vengono riportate le non conformità eventualmente riscontrate ed un giudizio sul richiedente.

In caso di assenza di non conformità o di presenza di non conformità non particolarmente gravi, per le quali il richiedente stabilisce e si impegna a realizzare in tempi definiti idonee azioni correttive, l' Organismo di Controllo esprime giudizio positivo e se il beneficiario è una azienda di produzione provvede, al termine della verifica ispettiva, al prelievo dei prodotti oggetto della concessione del Marchio secondo le modalità riportate all'art.11.

In caso di presenza di non conformità particolarmente gravi ed ostative in relazione all'uso del Marchio del Parco, rispetto alle quali il richiedente non è in condizione di definire delle idonee azioni correttive, l' Organismo di Controllo appone giudizio negativo.

Il verbale formulato dall' Organismo di Controllo, unitamente a tutta la documentazione eventualmente prodotta durante la verifica ispettiva, viene trasmessa al Settore Tecnico dell'Ente Parco.

Art.11 – Prelievo campioni di prodotto ed esecuzione delle analisi

Nel caso il richiedente svolga attività produttiva nei settori agroalimentare ed artigianale, come specificato all'art.6, l'Organismo di Controllo procede al prelievo di campioni rappresentativi, per tutti quei prodotti per i quali viene richiesta la concessione all'uso del Marchio del Parco, al fine di eseguire su di essi le necessarie analisi chimiche, organolettiche e funzionali.

Il prelievo dei campioni avviene a cura del personale tecnico dell' Organismo di Controllo, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche in vigore relative alle modalità di prelievo delle varie tipologie di prodotto; il campione prelevato deve essere rappresentativo dell'intera partita di prodotto a cui il richiedente è intenzionato ad apporre il Marchio del Parco.

Il prelievo dei campioni avviene in triplice aliquota, delle quali una viene lasciata a disposizione del richiedente, una viene utilizzata dall' Organismo di Controllo per l'esecuzione delle analisi ed una terza custodita dall' Organismo di Controllo, in condizioni tali da evitarne, se possibile, il deterioramento, per eventuali controanalisi.

Le operazioni di prelievo, incluse le modalità operative, le quantità prelevate e di riferimento, l'eventuale identificazione dei lotti e quant'altro necessario alla



identificazione accurata dei prodotti a cui apporre il marchio, vengono registrate a cura dell' Organismo di Controllo su apposito verbale di prelievo.

Il trasporto dei campioni prelevati presso il laboratorio avviene a cura dell' Organismo di Controllo, utilizzando gli accorgimenti necessari, onde evitare qualsiasi deterioramento del prodotto stesso.

Le analisi a cui vengono sottoposti i prodotti variano a seconda della loro tipologia e sono formalmente comunicate dall' Organismo di Controllo al richiedente al momento dell'effettuazione del prelievo.

Lo scopo delle analisi effettuate sui prodotti è quello di verificare il soddisfacimento dei requisiti e dei limiti di legge relativi allo specifico prodotto, la tipicità del gusto, per i prodotti agroalimentari, e la funzionalità, per i prodotti artigianali.

Pertanto le analisi a cui verranno sottoposti i prodotti saranno di tipo chimico, relativamente alla verifica della conformità dei requisiti e dei limiti stabiliti per legge, di tipo organolettico, relativamente alla verifica della tipicità del gusto, e di tipo funzionale, relativamente alla verifica del funzionamento, dell'efficacia e dell'aspetto del manufatto.

Per ognuno dei prodotti analizzati, l'Organismo di Controllo, secondo i requisiti del proprio sistema di gestione per la qualità, emetterà un Rapporto di Prova, nel quale verranno riportati i risultati analitici ed un giudizio di conformità del prodotto analizzato.

I rapporti di prova, unitamente ai verbali di prelievo, verranno trasmessi al Settore Tecnico dell' Ente Parco.

Per le aziende in possesso di certificazioni di sistema e/o di prodotto vale la esenzione di cui al precedente art. 6 comma 7.

Art.12 – Requisiti richiesti e prescrizioni per i prodotti ed i servizi

I prodotti e i servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio del Parco devono soddisfare, oltre ai requisiti ed i limiti stabiliti per legge, relativamente a composizione, etichettatura, imballaggio, modalità di presentazione, data di scadenza e quant'altro espressamente previsto, anche le seguenti disposizioni:

A) Agroalimentare;

1. Le materie prime utilizzate nella produzione agroalimentare (elencate al successivo punto A1) devono essere prodotte all'interno del perimetro del Parco della Murgia Materana e/o nei territori dei comuni che costituiscono la Comunità del Parco;

2. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento devono essere svolte in siti ricadenti nel territorio così come specificato all'art.5 ovvero nel territorio circostante di Basilicata e Puglia.

B) settore artigianale:

le attività di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione, devono essere svolte in siti ricadenti nel territorio dei Comuni così come specificato all'art.5.

A1) elenco dei prodotti e materie prime del settore agroalimentare:

- a) Olio extra vergine di oliva;
- b) Agroalimentare;
- c) Produzioni lattiero-casearie ottenute da latte bovino, ovino;
- d) Prodotti ortofrutticoli e piccoli frutti confezionati freschi o conservati o trasformati;
- e) Carni fresche di ogni tipo;
- f) Prodotti vitivinicoli.;

Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

Via Sette Dolori n. 10 (Rioni Sassi) - 75100 Matera - Casella Postale 152

Tel. 0835.336166 – Fax 0835.337771 - e-mail: info@parcomurgia.it



Il presente elenco potrà essere aggiornato dal Parco, con motivato atto, qualora vi fossero istanze richiedenti l'uso del Marchio del Parco per prodotti o materie prime non inserite nello stesso.

I requisiti specifici relativi ai servizi di cui alle lettere da a) ad f) dell'art.6 sono i seguenti:

a) Editoriali: deve trattarsi di servizio di attività promozionale ed educativa riguardante il territorio del Parco o dei centri storici dei Comuni così come specificato all'art.5.

b) Assistenza, accoglienza ed animazione turistica: l'attività deve essere svolta nel territorio del Parco o dei Comuni così come specificato all'art.5 e deve essere finalizzata a promuovere la diffusione turistica nei territori comunali di cui all'art. 5.

c) Attività alberghiera, turismo rurale: l'attività deve essere svolta nel territorio del Parco e/o nei comuni così come specificato all'art.5 e deve essere finalizzata a promuovere la diffusione turistica del Parco.

d) Agriturismo: l'attività deve essere svolta nel territorio così come specificato all'art.5; l'azienda deve essere iscritta all'albo regionale delle imprese agrituristiche; l'azienda deve utilizzare e/o acquistare prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo, secondo i requisiti specificati.

e) Attività di ristorazione: l'attività deve essere svolta nel territorio del Parco o nei Comuni così come specificato all'art.5; l'azienda deve utilizzare e/o acquistare prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo, secondo i requisiti specificati.

f) Patrocinio: l'attività deve essere svolta all'interno del territorio del Parco o nei comuni così come specificato all'art.5 e deve essere finalizzata alla diffusione della conoscenza e della cultura del Parco.

Il richiedente deve dare evidenza della attenzione posta al problema ambientale, attraverso una corretta gestione dei rifiuti, degli scarichi, delle emissioni e di tutto quanto abbia impatto sull'ambiente.

Inoltre il richiedente deve dare evidenza dell'attenzione posta nella realizzazione del processo produttivo e/o nelle modalità di espletamento del servizio, tenendo conto dei principi della qualità e dell'orientamento al miglioramento continuo.

Art.13 – Rilascio del Marchio del Parco

La valutazione dell'iter di concessione del Marchio del Parco viene effettuata dal Direttore dell'Ente.

Compito del Direttore del Parco è quello di valutare e approvare le relazioni predisposte per ogni domanda dal Settore Tecnico e le risultanze delle verifiche ispettive e delle analisi di prodotto effettuate dall'Organismo di Controllo.

In caso di sospensione della concessione o non concessione della stessa, il Direttore del Parco motiva esaurientemente le proprie decisioni.

Il giudizio del Direttore del Parco è insindacabile.

Le decisioni prese vengono riportate sempre sul "registro delle richieste di assegnazione del Marchio del Parco".

Art.14 – Uso del Marchio del Parco

L'emblema e la denominazione del Parco della Murgia materana possono essere utilizzati in abbinamento al marchio aziendale o della ditta, esponendolo sui prodotti



tipici e tradizionali e nelle iniziative promozionali intraprese dal beneficiario dell'uso del Marchio del Parco.

Il beneficiario è tenuto a corrispondere all'Ente Parco un corrispettivo stabilito secondo i criteri fissati dall'art. 16 del presente Regolamento.

Art.15 – Convenzione

L'uso della denominazione e dell'emblema è regolato tramite specifica convenzione tra il Parco ed il soggetto richiedente, di cui all'allegato 3.

Art.16 - Corrispettivo

L'uso della denominazione e dell'emblema viene concesso in via generale dietro corrispettivo.

La misura di tale corrispettivo è stabilito con cadenza annuale. Essa viene stabilita tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) Volume del fatturato del richiedente;
- b) Tipologia di attività (produzione o servizio) del richiedente;
- c) Tipologia della verifica svolta (verifica ispettiva o analisi di prodotto).

La misura di tale corrispettivo è fissata nella tabella di cui all'allegato 4.

Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene contestualmente alla presentazione della domanda di concessione dell'uso del Marchio.

Gli importi riportati nell'Allegato 4 sono da intendersi al netto di IVA (20%).

Le entrate derivanti dalla concessione dell'uso dell'emblema e della denominazione sono destinate preferibilmente alla tutela e alla promozione dei prodotti e dei servizi tipici del Parco nonché alla promozione dell'occupazione.

Art.17 – Contributi

L'Ente Parco si riserva la possibilità di stabilire delle forme di contributo ai beneficiari dell'uso del Marchio del Parco.

Le modalità di erogazione dei contributi saranno stabilite dall'Ente Parco, secondo i propri indirizzi politici e gestionali, attraverso apposito Regolamento attuativo.

Art.18 – Patrocini

In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità dell'Ente Parco, in deroga all'art.16 del presente regolamento, l'Ente può concedere in uso il Marchio del Parco in modo gratuito purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

L'Ente può concedere il Patrocinio sotto forma di uso gratuito del Marchio del Parco e qualora lo ritenesse opportuno potrebbe partecipare alle spese dell'iniziativa.

Art.19 - Attività promozionale dei Prodotti del Parco

Tutti i Prodotti del Parco che hanno ottenuto la licenza d'uso del Marchio del Parco, saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma dell'Ente Parco.

L'elenco dei Prodotti del Parco sarà inserito in un Albo ufficiale, tenuto presso l'Ente Parco il quale sarà suddiviso per gruppi di prodotto e sarà aggiornato in modo costante.



Art.20 - Merchandising

Fermi restando il rispetto delle finalità statutarie e la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di non accogliere le richieste presentate, il Parco può affidare l'attività di merchandising dell'uso della denominazione e dell'emblema, anche per singoli prodotti e servizi, a soggetti che garantiscano il rispetto del presente regolamento nonché un efficace servizio d'informazione e sensibilizzazione del pubblico.

Art.21 - Franchising

L'Ente, su preventiva istruttoria del Direttore del Parco, può promuovere punti vendita denominati "I prodotti del Parco".

I punti vendita "I prodotti del Parco" potranno vendere esclusivamente i prodotti inseriti nell'albo ufficiale dei prodotti del parco, di cui all'art.18.

La disciplina dell'attività di Franchising sarà oggetto di apposita deliberazione dell'Ente Parco.

Art.22 - Uso non autorizzato del Marchio del Parco. Sanzioni.

Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e dell'emblema del Parco successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il rappresentante legale del Parco intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo.

L'attività non autorizzata dell'uso del marchio del Parco è soggetta a sanzione amministrativa nella misura da euro 100,00 a euro 1.000,00. Si fa salvo l'eventuale diritto ad ulteriori risarcimenti e danni d'immagine tramite azione legale.

Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, usano per i propri prodotti o servizi la denominazione o l'emblema del Parco devono presentare, entro 30 giorni, la domanda di concessione dell'uso del Marchio, secondo le modalità di cui all'art.8. In caso contrario si applica la disposizione di cui al precedente comma.

In caso di uso non autorizzato l'interessato non potrà comunque ottenere la concessione prima che sia trascorso un triennio dall'intimazione di cui al primo comma.

Art.23 - Controversie

La convenzione di cui all'art.15 può prevedere il deferimento delle controversie eventualmente insorte alla decisione di un collegio arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Tribunale di Matera.

Art.24 - Norma transitoria

Il Parco della Murgia Materana, nelle more della completa operatività del presente regolamento, si riserva, a suo giudizio, di selezionare aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell'uso del Marchio del Parco, secondo la logica e le modalità prescritte dal regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.

Tutti i risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune comunicazioni e divulgazioni da parte del Parco della Murgia Materana.